

COMUNE DI SAN VERO MILIS

Provincia di Oristano

Via E. d'Arborea, 5 - 09070 San Vero Milis
C.F. \ p. I.V.A. 00068380955

Tel 0783 - 460110
Fax 460130

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (VEICOLI MI)

Approvato con delibera C. C. n. 9 del 15.06.2020

Art. 1 - Fonti normative

1. Il servizio di noleggio con conducente di autovetture fino a 9 posti, di motocarrozze e di veicoli a trazione animale nel Comune di San Vero Milis è disciplinato dal presente regolamento e dalle seguenti norme:
2. Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
3. D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada);
4. D.M. del 20/04/1993 - Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.
5. Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
6. D.L.vo 18/08/2000, n. 267: Ordinamento sugli Enti Locali - Testo Unico;
7. Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21 - art. 39 - Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna;
8. Legge Regionale 5 marzo 2008 n. 3;
9. Decreto Assessore dei Trasporti n. 6 del 12/05/2010;
10. Deliberazione di Giunta Regionale n. 12/30 del 20/03/2012 "Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21 art. 39. Servizi di trasporto pubblico non di linea. Istruzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea";
11. Decreto 5 maggio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
12. Deliberazione Giunta Regionale n. 22/1 dell'11/04/2008 "Circolare applicativa dell'art. 1, commi 16 - 32 della L.R. 05/03/2008, n. 3, Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP): semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi";
13. Deliberazione della Giunta Regionale 37/19 del 21/07/2015: linee guida per la redazione del regolamento comunale per l'esercizio del servizio del trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente) aggiornamento e semplificazione del procedimento;
14. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 22.04.1986 di approvazione del Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente
15. Deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2016 "Modifica al Regolamento servizio di noleggio con conducente";
16. decreto legge n.135 del 14/02/2018 convertito in legge n. 12 del 11/02/2019
17. Deliberazione della Giunta Regionale 32/55 del 08/08/2019: linee guida per la redazione del regolamento comunale per l'esercizio del servizio del trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente) aggiornamento e semplificazione del procedimento;

Art. 2 - Definizione del servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente è un'attività che ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasferimento di persone mediante il noleggio di autoveicoli con conducente. Tale attività necessita di assegnazione di titolarità rilasciata dal Comune, in base al presente Regolamento e alla normativa vigente.
2. l'autorizzazione rilasciata in un comune della Regione Sardegna è valida su l'intero territorio regionale.
3. E' obbligatoria la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico della sede operativa del vettore e almeno di una rimessa che devono essere situate all'interno del territorio regionale, sia per il conseguimento che per il mantenimento dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica che avanza presso la rimessa del veicolo apposita richiesta per una determinata prestazione di tempo e/o viaggio. Il servizio è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.

2. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la sede oltre che presso la rimessa, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

3. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 2, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono ricadere entro l'intero territorio regionale.

4. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno.

Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del fruitore del servizio.

5. Fino all'adozione del decreto, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da: numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, la vidimazione dell'ufficio comunale e avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo, unitamente al titolo abilitativo all'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa per un periodo di cinque anni.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 3, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno dell'intero territorio regionale. Le ulteriori prenotazioni potranno essere utilmente effettuate e dimostrate tramite e-mail messaggio di testo su telefono cellulare, o mediante telefax e segreteria telefonica, successivamente trascritte nel foglio di Servizio.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, art. 2 e' in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

8. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 4 - Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato all'assegnazione della titolarità comunale, previo esperimento di apposito bando di concorso, a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7.

2. La titolarità dell'autorizzazione è personale e cedibile soltanto ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.

3. Le singole titolarità sono registrate in apposito registro, attribuendo ad ognuna un numero progressivo che la contraddistingue.

4. Ogni titolarità consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

5. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo delle titolarità per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della titolarità per l'esercizio del servizio di taxi, anche se ottenute in Comuni diversi.

6. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più titolarità per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

7. Ogni titolarità, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Art. 5 - Numero di titolarità del servizio

1. L'organico del servizio di noleggio con conducente di autovetture fino a nove posti nel Comune di San Vero Milis è fissato attualmente in n. 2 titolarità, come stabilito nella delibera del Consiglio Comunale. n. 48 del 02.08.1960;

2. Il numero delle titolarità viene stabilito dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:

a) numero delle licenze e delle autorizzazioni precedentemente rilasciate;

b) entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio;

c) distanza del Comune e delle frazioni del capoluogo di provincia dai nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea quali stazioni ferroviarie, terminal bus, porti, aeroporti ecc.. nonché distanza delle frazioni tra di loro e dal Comune centro;

d) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblici di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termini di: entità e tipologia del servizio offerto, frequenza, orari del servizio. Numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;

e) integrazione modale con i servizi di linea e interoperabilità dei servizi offerti;

f) attività produttive, servizi amministrativi, servizi socio-sanitari, scolastici, sportivi, culturali e ricreativi che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe;

g) offerta di strutture ricettive e presenze turistiche;

h) rapporto con le altre realtà analoghe del territorio regionale e studi di settore

3. Il Consiglio Comunale con una relazione tecnica allegata alla delibera di consiglio, può modificare l'organico di cui al comma 1 e le relative deliberazioni devono essere trasmesse all'Assessorato Regionale dei Trasporti. La relazione dovrà contenere nel dettaglio, una quantificazione numerica riferita a ciascun dato indicato nel precedente comma 2 in modo tale da rendere evidente la necessità di ulteriori titolarità rispetto a quanto determinato con riferimento all'ultima programmazione numerica

Art. 6 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Possono esercitare l'attività di servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 7 della legge 15/01/1992 n. 21:

a) le persone fisiche iscritte all'albo delle imprese artigiane;

b) le cooperative di produzione e lavoro o cooperative di servizi;

c) i consorzi tra imprese artigiane;

d) gli imprenditori privati che svolgono esclusivamente attività di noleggio con conducente e

autovettura, motocarrozetta e veicoli a trazione animale.

2. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare del servizio, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21.

3. Il titolare del servizio di noleggio con conducente deve trasmettere all'ufficio comunale competente: elenco dei dipendenti, collaboratori familiari, collaboratori o sostituti impiegati nella guida dei mezzi, i dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno.

4. Ferma restando la titolarità in capo alla persona fisica, è consentito conferire la titolarità a organismi collettivi di cui all'art. 7, comma I della Legge 15/01/1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.

5. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, la titolarità non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

6. In caso di conferimento la gestione economica dell'attività è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.

7. Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.
- b) copia dell'atto di conferimento della titolarità debitamente registrato;
- c) copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

8. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta. Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare originario non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15/01/1992 n. 21.

9. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Art. 7 - Requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

1. Per ottenere la titolarità all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

b) possedere patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;

c) requisito indispensabile essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 istituito presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.

d) essere, al momento dell'avvio dell'attività, proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per l'esercizio del servizio.

e) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;

f) non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;

g) non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo

che sia intervenuta la riabilitazione;

h) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi di prevenzione e lotta alla delinquenza mafiosa:

i) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge:

j) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente anche da parte di altri Comuni:

k) non aver riportato condanne per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada):

l) non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida.

2. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio della Sardegna.

3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale.

4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza della titolarità del servizio di noleggio.

Art. 8 - Bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. L'assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio con conducente messe a disposizione dal Comune viene effettuata mediante bando di concorso pubblico per titoli a soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7.

2. Ciascun partecipante potrà concorrere all'assegnazione di non più di una titolarità.

3. Qualora non pervenga alcuna domanda, o nel caso in cui non vengano assegnate tutte le titolarità messe a concorso, si procede all'indizione di un nuovo bando.

Art. 9 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle titolarità deve prevedere:

a) il numero delle titolarità per il servizio di noleggio disponibili;

b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso, ivi inclusa la dichiarazione di:

- impegno ad acquisire, in caso di aggiudicazione e preventivamente all'avvio dell'attività, la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico di una sede e di una rimessa idonea allo svolgimento del servizio che deve essere situata all'interno del territorio del comune in luogo anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato;
- impegno ad acquisire, in caso di aggiudicazione e preventivamente all'avvio dell'attività, la proprietà, o comunque la piena disponibilità (anche in leasing) di veicolo idoneo per l'esercizio del servizio;

c) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli, la loro elencazione e il punteggio assegnato per ciascuno;

d) schema di domanda per la partecipazione al concorso;

e) indicazione del termine per la presentazione delle domande;

f) elementi che comportano l'esclusione della domanda;

2. Il bando viene pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di San Vero Milis per la durata di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 10 - Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria

I. Al fine di redigere la graduatoria per l'assegnazione delle titolarità messe a concorso, la Commissione appositamente costituita, procede alla valutazione dei seguenti titoli e all'attribuzione del relativo punteggio come appresso specificato:

a) Titolo di studio:	laurea (magistrale o triennale)	punti	0,75
	diploma di scuola media superiore		0,50
	licenza media inferiore		0,25
b) Conoscenza di una lingua straniera (attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute)	Livello C	punti	1,00
	Livello B		0,60
	Livello A		0,40
c) Titoli di servizio (per punteggio massimo di 8 punti)	Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente (per ogni anno o frazioni superiori a sei mesi)	punti	0,75
	Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico (per ogni anno o frazioni superiori a sei mesi)	punti	0,50
d) Titoli vari	Avere la disponibilità di un veicolo appositamente attrezzato per il trasporto disabili	punti	2

2. Il punteggio attribuito ad ogni partecipante è costituito dalla somma dei punti a), b), c), d).

3. In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell'ordine:

a) avere esercitato servizio in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;

b) stato di disoccupazione;

c) anzianità anagrafica del richiedente: In caso di ulteriore parità anche a seguito di attribuzione dei titoli preferenziali, si procederà a sorteggio.

4. La graduatoria sarà approvata con proprio atto dal Responsabile del Servizio Attività Produttive, pubblicata per quindici giorni sull'albo pretorio online, e da quel momento immediatamente efficace.

5. La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e ad essa si ricorre qualora, nell'arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più titolarità.

Art. 11 - Assegnazione delle titolarità

1. Il Responsabile del Servizio competente, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria comunica l'assegnazione delle titolarità agli interessati, rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo destinato al servizio, e assegna loro un termine di 30 giorni per la presentazione della dichiarazione autocertificativa di cui all'art. 1, comma 21 e seguenti, della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 (di seguito denominata DUAAP) comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del Regolamento, necessaria ai fini dell'avvio del servizio.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 30 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo di 30 giorni.
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della titolarità. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

Art. 12 - Inizio del servizio e pubblicità

1. Nel caso di assegnazione della titolarità o di acquisizione della stessa in seguito a subingresso per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio, entro 60 giorni dalla presentazione della istanza al SUAPE, a pena di decadenza.
2. Detto termine può essere prorogato di altri 60 giorni solo in presenza di giustificato motivo. Debitamente documentato.
3. Il competente ufficio comunale garantisce nelle forme previste per legge adeguata informazione riguardante: i luoghi adibiti allo stazionamento dei veicoli di noleggio autorizzati, l'elenco dei noleggiatori con il relativo numero telefonico e contatti a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi nell'espletamento del servizio.

Art. 13 - Divieto ad esercitare servizi ad itinerari fissi con onorari e tariffe prestabiliti

1. È tassativamente vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti.
2. Per violazioni al suddetto divieto, il funzionario competente può disporre la revoca.

Art. 14 - Validità delle titolarità

1. Le titolarità del servizio di noleggio hanno la durata normale di anni 10 e sono rinnovabili per la stessa durata, qualora perdurino i presupposti e requisiti di legge richiesti al momento del rilascio, previa verifica ed accertamento sul corretto ed efficiente svolgimento del servizio, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza.
2. In qualsiasi momento le titolarità possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità del servizio di noleggio.

Art. 15 - Trasferibilità titolarità

1. La titolarità per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni :

- a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantacinquesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. L'inabilità o l'inidoneità al servizio per motivi di malattia o infortunio e di cui al punto b) del precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposita certificazione medica rilasciata dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.

3. Ad eccezione del trasferimento della titolarità per causa di inabilità o inidoneità al servizio di cui sopra, in tutti gli altri casi il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino all'avvio del servizio da parte della persona designata.

4. In caso di morte del titolare del servizio di noleggio, la titolarità può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio Attività Produttive, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti prescritti.

La mancata designazione o il mancato trasferimento nel termine anzidetto, sono considerati come rinuncia al trasferimento della titolarità, con conseguente decadenza della stessa.

5. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 15Bis Sostituzione alla guida

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

2. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione

Art. 16 - Collaborazione alla guida

1. I titolari di attività di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio di dipendenti o collaboratori o della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.

2. Il rapporto tra il titolare dell'autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dal codice civile.

3. Il titolare che intende avvalersi della collaborazione di dipendenti o familiari deve comunicare all'ufficio comunale competente, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari alla verifica del possesso dei requisiti previsti per la professione.

Art. 17 - Comportamento del noleggiatore

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo, oltre a quanto già previsto dalla specifica normativa, di:

- a) comportarsi con correttezza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- e) consegnare al competente ufficio comunale, entro tre giorni dal rientro in sede, salvo cause di forza maggiore, qualsiasi oggetto dimenticato dal clienti all'interno del veicolo;
- f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- g) tenere a disposizione del cliente presso la sede le tariffe praticate e copia del presente regolamento;
- h) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
- i) comunicare entro 30 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche delle attività;
- l) compilare un foglio di servizio la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio al rientro in rimessa. Il foglio di servizio dovrà contenere i dati delle prenotazioni e quelli necessari per la corretta definizione del servizio

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito;
- d) interrompere il servizio, salvo esplicita richiesta del committente, casi di forza maggiore o di evidente pericolo;
- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- f) rifiutare il trasporto dei bagagli entro la capienza del vano bagagli del veicolo;
- g) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- h) fumare;
- i) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree aeroportuali, ferroviarie o marittime, quando previsto ed in attesa di coloro per conto dei quali il servizio viene espletato;
- j) togliere o occultare i segni di riconoscimento del veicolo o applicare contrassegni non autorizzati;
- k) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione.

Art. 18 - Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

Art. 19 - Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;

- c) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
- d) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
- e) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale;
- f) essere sempre tenuti in perfetto ordine e pulizia e integrità sia interna che esterna;
- g) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di persone con disabilità.

2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono essere munite del seguente contrassegno, ben visibile, posizionato all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore: COMUNE DI SAN VERO MILIS SERVIZIO DI N.C.C.

3. Il veicolo dovrà, inoltre, essere dotato della seguente targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, fissato mediante piombatura: - **N.C.C. N° Titolarità - stemma e Comune di San Vero Milis come sotto specificato.**

N.C.C.	n°
<hr/>	
Comune di San Vero Milis	

Art. 20 - Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'ufficio comunale competente e, prima dell'acquisizione della corsa, all'utente.

Art. 21 -Tariffe

1. Nel rispetto delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20/04/1993, i titolari del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà essere data comunicazione all'ufficio comunale competente delle tariffe di cui al comma 1 praticate nello stesso anno. Tali tariffe devono essere esposte in maniera leggibile all'interno dell'autoveicolo.
3. Il corrispettivo per il servizio di trasporto è concordato direttamente tra il cliente e il titolare del servizio di noleggio e deve essere compreso tra il minimo e il massimo degli importi tariffari depositati.
4. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

Art. 23 -Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare del servizio di noleggio con conducente è autorizzato dal Comune, mediante nulla osta del Responsabile del Servizio competente, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche previste dal presente Regolamento.

2. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'apposito registro la variazione intervenuta.

3. Per la sostituzione di autovetture in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti, furti o altro, che comporterebbero l'interruzione del servizio, il servizio può essere erogato mediante l'utilizzo di veicoli sostitutivi, a condizione che il titolare presenti autocertificazione attestante la presenza del veicolo presso il carrozziere o l'auto riparatore ed il tempo necessario per la riparazione e, in caso di furto, relativa alla denuncia presentata e nel foglio di servizio cartaceo o elettronico dovrà essere annotata la variazione e le cause.

4. Il nulla osta deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello sostitutivo e deve essere conservato a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli.

5. Al fine di mantenere un'adeguata qualità dell'offerta, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo con prima immatricolazione non superiore a cinque anni.

Art. 24 -Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio Provinciale del Ministero Trasporti e motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente devono essere sottoposti prima del l'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del Responsabile del Servizio comunale competente, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento.

2. I titolari hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo così di forza maggiore debitamente documentati, si procede alla revoca della titolarità previo diffida.

3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato dal Responsabile del Servizio. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il responsabile del Servizio dispone la revoca della titolarità.

Art. 25 -Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. I titolari del servizio di noleggio con conducente devono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

2. I conducenti dei veicoli hanno l'obbligo di prestare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli e dei necessari supporti (carrozine, stampelle ecc.) nonché durante il trasporto.

Art. 26 - Pubblicità, reclami ed esposti

1. L'elenco dei noleggiatori con il relativo indirizzo, i luoghi adibiti allo stazionamento dei veicoli di noleggio autorizzati allo stazionamento pubblico, verranno pubblicati nel sito istituzionale del Comune di San Vero Milis, unitamente al numero telefonico e alla casella di posta elettronica.

Gli utenti che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Responsabile del servizio comunale competente.

Art. 27 -Vigilanza e sanzioni amministrative

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Locale e agli ufficiali e agenti di tutte le forze di polizia.
2. Il Responsabile del servizio comunale competente può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.
3. Le violazioni al presente Regolamento sono punite:
 - a) con sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto previsto dal D.lgs n.267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e della legge n. 689/1981 (modifiche al sistema penale);
 - b) con sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione, revoca o decadenza della titolarità.
4. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'attività è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'ufficio competente.
6. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria provvede l'ufficio comunale competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.
7. L'interessato potrà presentare memorie scritte o documentazione entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento all'ufficio che ha emanato il provvedimento.
8. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare del servizio di noleggio od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca della titolarità.

Art. 28 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione ai sensi del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50 euro ad un massimo di 500 euro ai sensi del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e della legge 24/11/1981 n. 689.

Art. 29 - Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore ai 90 giorni in caso di infrazioni alle norme di legge o del presente regolamento, diverse da quelle che ne determinano la revoca o in decadenza.
2. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del Servizio competente.
3. Del provvedimento dovrà essere tempestivamente informato il competente ufficio D.T.T. (Dipartimento Trasporti Terrestri), per la conseguente sospensione della Carta di Circolazione.

Art. 30 - Revoca dell'autorizzazione

1. E' disposta la revoca della titolarità del servizio di noleggio nei seguenti casi:
 - a) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza o il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
 - b) quando il titolare dell'autorizzazione si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
 - c) quando l'autoveicolo di noleggio, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta non differenziata a prezzo ripartito o a prezzi prestabiliti;
 - d) quando l'attività non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio;
 - e) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o consentire l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
 - f) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;
 - g) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno dei servizi o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
 - h) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - i) l'utilizzo per lo svolgimento del servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - j) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta con l'esercizio del servizio;
2. Il provvedimento di revoca viene adottato dal Responsabile del Servizio comunale competente.
3. Il provvedimento di revoca dovrà essere tempestivamente comunicato al competente Ufficio Provinciale dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 31 - Decadenza dell'autorizzazione

- I. E' dichiarata la decadenza della titolarità del servizio di noleggio nei seguenti casi:
 - a) quando vengano a mancare al titolare i requisiti e condizioni obbligatorie previsti nel presente regolamento prescritti per lo svolgimento dell'esercizio;
 - b) Per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione secondo quanto previsto nel presente regolamento;
 - c) Per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - d) Per interruzione del servizio per un periodo superiore a novanta giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta causa di forza maggiore:
 - e) Per fallimento del soggetto titolare della licenza;
 - f) Per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - g) Per morte del titolare dell'autorizzazione, allorché l'evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'art. 15 del presente Regolamento.
2. Il provvedimento di decadenza viene adottato dal Responsabile del Servizio comunale competente.
3. Il provvedimento di decadenza dovrà essere tempestivamente comunicato al competente Ufficio Provinciale dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 32 - Servizio di noleggio di conducente con motocarrozette e veicoli a trazione animale.

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 148 del 14/09/2011, in tema di abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche, secondo cui si esclude dall'abrogazione delle restrizioni i soli "servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli di categoria MI" senza far riferimento agli altri servizi di trasporto

pubblico non di linea previsti dalla legge 21/92, riconoscendo di fatto l'applicabilità della disposizione liberalizzatrice dei servizi non di linea svolti con motocarrozette e veicoli a trazione animale. Pertanto l'esercizio di noleggio di conducente con motocarrozette e veicoli a trazione animale è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Art. 33 - Monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico non di linea

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere trasmesso all'Assessorato regionale dei trasporti, l'elenco delle titolarità autorizzate e effettivamente in esercizio nonché altri dati ritenuti necessari per il monitoraggio dei servizi non di linea, secondo lo schema comunicato dallo stesso Assessorato.

Art. 34 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.